



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ITAS ITC
ROSSANO



☎ 0983/511721 ☎ 0983/510220

CSIS04600Q - C.F. 97022350785

www.iisitasitcrossano.it

e-mail: CSIS04600Q@PEC.ISTRUZIONE.IT



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI. 4 e 5 D.P.R. 21.11.2007 n. 235

(NUOVO STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE)

Docente estensore delegato

Prof. Antonio Campana

Il Dirigente Scolastico

Maria Gabriela Chiodo

*** E' vietata la riproduzione non autorizzata del documento**

PREMESSA

- 1- Il presente Regolamento di Disciplina è redatto in attuazione degli articoli. 4 e 5 DPR. 21.11.2007 n. 235.
- 2- Recepisce i principali obiettivi contenuti nel nuovo Statuto degli Studenti e delle Studentesse che si indicano di seguito: la cultura della osservanza delle regole, il rispetto dei diritti altrui, l'adempimento dei propri doveri, i valori fondamentali da trasmettere, la formazione di cittadini che abbiano senso di identità di appartenenza, il senso di responsabilità, la previsione di sanzioni più rigide ed adeguate a rispondere a fatti di gravità eccezionale, alleanza educativa tra famiglia, scuola e studenti, l'assunzione di impegni e responsabilità, la condivisione delle regole, i percorsi di crescita degli studenti, la gradualità e proporzionalità delle sanzioni, la fermezza ed autorevolezza nella applicazione delle sanzioni disciplinari soprattutto nei casi più gravi.
- 3- Il presente Regolamento si basa sui seguenti principi: la responsabilità disciplinare è personale; nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni; nessuna sanzione disciplinare influisce sulla valutazione del profitto, tranne i casi specificamente previsti per legge (riserva di legge); non può essere sanzionata la libera espressione di opinioni; lo studente può chiedere la conversione della sanzione disciplinare in attività a favore della scuola, tranne i casi più gravi; la sospensione dalle lezioni può essere disposta solo dall'Organo Collegiale; contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso ad apposito Organo di Garanzia.

ARTICOLI

- 1- **Collegamento e rinvio** – Il presente regolamento di disciplina è parte integrante del regolamento di Istituto.
- 2- **Procedimento amministrativo**- Al procedimento disciplinare si applicano le disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla Legge 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni.

- 3- **Classificazione delle fattispecie disciplinari: gravi e non gravi** – vedasi regolamento di Istituto ed allegato A al presente Regolamento.
- 4- Sono mancanze disciplinari gravissime i comportamenti connotati da altissimo grado di disvalore sociale, particolarmente odiosi ed intollerabili che creano particolare allarme sociale
- 5- **Principio di gradualità e proporzionalità**- Nell'applicazione delle sanzioni si osserva il principio della gradualità e proporzionalità rispetto alla violazione accertata e contestata.
- 6- **Riparazione del danno**- Le sanzioni sono sempre temporanee ed ispirate per quanto possibile alla riparazione del danno.
- 7- **Risarcimento danni** – La sottoposizione dell'alunno alla sanzione disciplinare non libera lo stesso od i suoi genitori dall'obbligo del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati, dovuti in base alle vigenti disposizioni di legge.
- 8- **Reato penale** - Ove il fatto disciplinare integri gli estremi di reato, l'organo di disciplina ne informa il Dirigente Scolastico tenuto alla denuncia alla Autorità Giudiziaria ex art. 361 c.p.-
- 9- **Finalità** -La sanzione ha finalità educativa e costruttiva oltre che punitiva. Rafforza la possibilità di recupero dello studente anche attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica, che inducano lo studente ad uno sforzo anche di riflessione critica.
- 10- **Effetti sul profitto** -La sanzione in genere non incide sul profitto, tranne che nei casi espressamente previsti per legge.
- 11- **Tipicità**- Le sanzioni disciplinari ordinarie ed autonome sono: l'avvertimento orale, l'ammonizione scritta, l'allontanamento dalla comunità scolastica, l'allontanamento sino al

termine delle lezioni, la esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione per motivi disciplinari all'esame di stato conclusivo del corso di studi.

12- **Sanzioni autonome ed accessorie non ordinarie** -Possono essere altresì applicate sia autonomamente che come pene accessorie e/o in conversione delle sanzioni di cui all'art. 6, ovviamente nei casi in cui è ammessa la conversione, le seguenti sanzioni disciplinari: attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, l'attività di ricerca, il riordino di cataloghi e degli archivi presenti nella scuola, la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati scritti o artistici.

13- **Ipotesi meno grave** -Le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica (art. 4 comma 1 DPR 235/07) di cui agli articoli precedenti sono irrogate nei casi meno gravi.

14- **Allontanamento A-** L'allontanamento temporaneo per un periodo non superiore a 15 giorni (art. 4 comma 8 DPR 235/07) è comminata in caso di gravi e/o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del DPR 294/98 per come integrato e modificato dal DPR 235/07. Durante il suddetto periodo è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

15- **Allontanamento B-** L'allontanamento temporaneo dello studente per un periodo superiore a 15 giorni (art. 4 comma 9 del DPR 235/07) è adottato

dal Consiglio di Istituto nel caso di reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana (violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, ecc.), oppure che creino situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone (allagamento, incendio, ecc.), ed il fatto deve essere di gravità tale da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento sino a 15 giorni. La durata dell'allontanamento in tali casi è adeguata alla gravità della infrazione ed al permanere della situazione di pericolo.

- 16- **Iniziativa**- L'iniziativa disciplinare può essere assunta anche in presenza di fatti che configurino una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.
- 17- **Autonomia del procedimento disciplinare** - I fatti oggetto di procedimento disciplinare devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti, indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti, sui medesimi fatti, svolti dalla Autorità Giudiziaria ed acclarati o meno nel processo penale.
- 18- **Iniziativa di recupero** -Nei periodi di allontanamento superiore ai 15 giorni la scuola promuove, sentita la famiglia dello studente e ove necessario in coordinamento con i servizi sociali, iniziative mirate all'inclusione, alla responsabilizzazione, al reintegro, ove possibile, dell'alunno nella comunità scolastica.
- 19- **Allontanamento sino al termine dell'anno scolastico**- L'irrogazione della sanzione dell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica sino al termine dell'A.S. (art. 4 comma 9 bis DPR 235//07) può essere adottato quando ricorrono congiuntamente situazioni di recidiva nel caso di reati contro la dignità ed il rispetto della persona umana, oppure fatti di violenza e gravità tale da determinare apprensione sociale, qualora non siano esperibili interventi per il reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.
- 20- **Validità dell'anno scolastico**- Le sanzioni di allontanamento temporaneo e fino al termine dell'anno scolastico devono essere adottate in modo tale che non determinino il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico, quale effetto implicito della sanzione.

- 21- **Esclusione dallo scrutinio**- La sanzione che comporta l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale e la sanzione di non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studio (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter DPR 235/07), sono irrogate nei casi più gravi di quelli indicati nei punti precedenti ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi previste.
- 22- **Sussistenza degli elementi di responsabilità** - Le sanzioni dell'allontanamento temporaneo anche fino al termine dell'anno scolastico, della esclusione dallo scrutinio e della non ammissione all'esame di stato, sono irrogate dal Consiglio di Istituto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evince la responsabilità disciplinare dello studente (art. 4 comma 9 ter DPR 235/07).
- 23- **Motivazione specifica** - La sanzione disciplinare adottata deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa, ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990.
- 24- **Motivazione adeguata** -La irrogazione della sanzione deve essere adeguatamente motivata. Deve essere altresì motivato l'applicazione del criterio di proporzionalità e gradualità della sanzione adottata. Vanno altresì esplicitati i motivi in base ai quali si ritiene non esperibile l'intervento di inserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica, nei casi di allontanamento sino alla fine dell'anno scolastico, esclusione di allontanamento sino allo scrutinio finale e di non ammissione agli esami di stato.
- 25- **Fascicolo personale dello studente** -Le sanzioni disciplinari adottate vanno inserite nel fascicolo personale dello studente.
- 26- **Dati sensibili e non sensibili**- Le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili tranne che non si faccia riferimento a dati sensibili di terze persone coinvolte nei fatti che

hanno dato luogo alla sanzione. In tal caso va operato un “*omissis*” sulla identità delle persone coinvolte nel rispetto del decreto Legislativo n. 196/2003 e del D.M. 306/2007.

27- **Riservatezza**- Vi è obbligo di doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente nel procedimento disciplinare.

28- **Cambio scuola** - Il cambiamento di scuola non estingue il procedimento disciplinare in corso che segue il suo iter sino alla conclusione.

29- **Impugnabilità**- I provvedimenti disciplinari, anche se appartengono alla categoria degli atti amministrativi non definitivi, sono soggetti ad impugnazione.

30- **Finalità della impugnazione**- L’impugnazione è finalizzata a garantire il diritto di difesa degli studenti nonché la snellezza e rapidità del procedimento, che deve concludersi entro e non oltre 30 giorni, ai sensi della L. 241/1990, nel rispetto del principio di efficacia ed efficienza della P.A.-

31- **Esecutività** - L’impugnazione non sospende l’esecutività della sanzione disciplinare irrogata. La sanzione deve essere eseguita anche in pendenza di impugnazione.

32- **Sospensione della esecutività della sanzione** - L’Organo di Garanzia di cui all’art. 35 del presente Regolamento, in casi particolari, con provvedimento motivato può disporre anche in pendenza di impugnazione la sospensione della esecutività della sanzione disciplinare irrogata, qualora ricorrano gravi motivi, ricorrendo nella specie il *funus boni iuris* ,il *periculum in mora* o *la causa arresti*.

- 33- **Legittimazione** - La impugnazione può essere proposta da chiunque abbia un interesse qualificato entro 15 giorni dalla comunicazione o contestazione.
- 34- **Organo di Garanzia** - La impugnazione si propone all'organo di Garanzia interno alla scuola, disciplinato dal presente regolamento.
- 35- **Procedimento di Impugnazione** - L'Organo di Garanzia decide l'impugnazione con atto motivato entro giorni 10 dalla presentazione, in mancanza la sanzione deve ritenersi confermata.
- 36- **Composizione, sostituzione e surroga** - L'Organo di Garanzia è composto da **6** membri. E' presieduto dal Dirigente Scolastico. E' composto dal Dirigente Scolastico, dal Collaboratore Vicario, dal secondo Collaboratore, da 1 Docente esperto in materie giuridiche designato provvisoria dal Collegio Docenti e ratificato dal Consiglio di Istituto, da 1 Alunno (primo dei non eletti alla Consulta, membro effettivo, secondo dei non eletti, membro supplente) e da 1 Genitore, primo dei non eletti al Consiglio d'Istituto.
- 37- **Convocazione** - L'Organo di Garanzia è convocato dal Dirigente Scolastico sentito il Docente Delegato dal Consiglio di Istituto in seno all'organo di garanzia.
- 38- **Durata** - L'Organo di Garanzia dura in carica due anni.
- 39- **Segretario** - Le funzioni di segretario dell'Organo di Garanzia sono svolte dal docente esperto delegato o dal suo sostituto.

- 40- **Deliberazioni** - In prima convocazione l'Organo di Garanzia delibera in presenza di tutti i componenti. In seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta di tutti i componenti. Per la validità delle sedute deve essere presente la maggioranza assoluta dei componenti. L'astensione non influisce sul conteggio dei voti.
- 41- **Interpretazione e conflitti** - L'Organo di Garanzia decide anche sui conflitti relativi alla applicazione del presente regolamento.
- 42- **Reclamo** - Le Delibere dell'Organo di Garanzia sono reclamabili entro 15 giorni dalla comunicazione avanti al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale che decide previo parere obbligatorio e vincolante di un Organo di Garanzia Regionale da lui stesso presieduto, salvo delega.
- 43- **Procedimento in sede di reclamo** - Il procedimento avanti l'Organo di Garanzia Regionale è disciplinato dal DPR 235/07 e dal regolamento di Istituto, cui si rinvia integralmente.
- 44- **Norme di rinvio** - Per quanto non previsto valgano le norme del Regolamento di Istituto vigente, nonché tutte le disposizioni normative primarie e secondarie vigenti in materia.
- 45- **Riproduzione** - E' severamente vietata come per legge la riproduzione del presente regolamento da parte di terzi non autorizzati dal Dirigente Scolastico sentito il Docente estensore del Regolamento.

NORME FINALI

- 46- **Conversione della sanzione** - La conversione della sanzione non può essere disposta in caso di violazione gravissima.
- 47- **Competenza** - Sono competenti ad irrogare le sanzioni diverse dall'allontanamento scolastico il Dirigente Scolastico, il Docente ed i Collaboratori del Dirigente Scolastico.
- 48- **Consiglio di classe** - Il Consiglio di classe irroga la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore ai 15 giorni;
- 49- **Consiglio di Istituto** - Il Consiglio di Istituto irroga la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni, l'allontanamento sino al termine delle lezioni, la esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione per motivi disciplinari all'esame di stato conclusivo del corso di studi.

Operatività dell'Organo di Disciplina e di garanzia

- 50- **Composizione** - Il consiglio di classe e di Istituto (organi collegiali di disciplina) in seduta disciplinare operano nella composizione allargata a tutte le componenti.
- 51- **Astensione** - Qualora facciano parte dell'Organo di Disciplina o di garanzia vi è l'obbligo di astensione per lo studente sanzionando e per il genitore di questi. Ogni componente dell'Organo collegiale di disciplina è tenuto ad astenersi in caso di parentela sino al 4° grado ed affinità sino al 3° grado con l'alunno sanzionando o in caso di gravi e comprovati motivi di opportunità. In caso di astensione di alunno o genitore facente parte dell'Organo di Disciplina, si procede alla surroga col primo dei non eletti dei genitori e degli alunni nei consigli di classe e di istituto.

52- **Ricusazione** – Ogni membro dell’organo di Disciplina o di garanzia può essere ricusato nei casi previsti dalla legge. Sulla istanza di ricusazione decide l’Organo a maggioranza e con l’intervento del supplente del membro ricusato. In caso di accoglimento della istanza alla sedute partecipa il membro supplente.

Provvedimenti e procedimento

53- **Forma** - Tranne che per l’ammonimento orale e scritto, tutte le sanzioni devono essere adottate per iscritto e contestate all’alunno, con indicazioni delle modalità per l’instaurazione del contraddittorio e del termine di conclusione del procedimento. La contestazione anche immediata vale come termine di inizio del procedimento disciplinare che deve concludersi entro non oltre giorni 30.

54- **Patto di corresponsabilità** - Nell’espletamento della funzione disciplinare, per la esatta individuazione della violazione disciplinare e della sanzione, il soggetto o l’organo disciplinare competente devono tenere altresì conto di quanto stabilito nel Patto Educativo di Responsabilità.

55- Il presente Regolamento di Disciplina deve essere approvato dal Collegio Docente ed in via definitiva dal Consiglio di Istituto.

56- Il presente Regolamento non è riproducibile, adottabile o utilizzabile da terzi senza espressa autorizzazione del Dirigente Scolastico e del Docente estensore, sotto comminatoria delle sanzione di legge.

Il Docente referente ed estensore

Prof. Antonio Campana

Il Dirigente Scolastico

Maria Gabriela Chiodo